I. RIC 43/2011 24

Avv. TIZIANA SORRIENTO
Assarotti, 16 - 10122 TORINO
T. 011.517.96.97 - [illegible]

STUDIO DEGLI AVVOCATI
Lioi, Mirenghi, Orlando e Viti – Associazione Professionale
P.zza della Libertà n. 20 – 00192 Roma
Tel.(0039) - 06.3253090 / 83084797 – Fax: 06.32652774
e-mail: lisia18@inwind.it
Partita IVA 06674631004

COPIA

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio gli avv.ti Michele Lioi e Stefano Viti, anche disgiuntamente, conferendo loro le più ampie facoltà di legge ivi comprese quelle di formulare istanze e motivi aggiunti, presentare memorie, produrre documenti, sottoscrivere nominare sostituti di udienza, ed eleggo domicilio presso lo studio dell'avv. Tiziana Sorriento in Torino Via Assarotti n. 15 – 10122 Autorizzo i suddetti avvocati al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 30/06/2003 n. 196 e successive modifiche.

Stefano Filiberto

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE
13 GEN. 2011
N. .....
N. ..... Reg. Gener. Ricorsi

Avv. Michele Lioi

Avv. Stefano Viti

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE

RICORSO

- dei sigg.ri **FILIBERTO Stefano** (FLBSFN62R09H340D), **DEL SORBO Maria Rosaria** (DLSMRS57C61F839R), **ABBATE Simonetta** (BBTSNT58T64A182F), tutti rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Michele Lioi e Stefano Viti ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Tiziana Sorriento in Torino, via Assarotti n. 15, giusta deleghe a margine del presente atto;

- contro **AGENZIA DELLE ENTRATE**;

- avverso e per l'annullamento delle note prot. 59627 e prot. n. 59631 del 4 novembre 2010, conosciute in data 8 novembre 2010, con le quali l'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale per il Piemonte ha comunicato al Sig. Stefano Filiberto (nota n. 59627) e ai Sig.ri Rosaria Del Sorbo e Simonetta Abbate (nota prot. 59631) che gli stessi non si collocherebbero, nella graduatoria riformulata in ottemperanza alle sentenze n. 12319/2008 del T.A.R. Lazio e n. 1595/2010 del Consiglio di Stato, in posizione utile ai fini dell'inquadramento nella posizione C1 nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;

A 1903

- per l'accertamento del diritto dei ricorrenti al risarcimento di ogni danno patrimoniale e non patito e, per l'effetto, per la condanna dell'Agenzia delle Entrate al risarcimento predetto da liquidarsi in separata sede.

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio gli avv.ti Michele Lioi e Stefano Viti, anche disgiuntamente, conferendo loro le più ampie facoltà di legge ivi comprese quelle di formulare istanze e motivi aggiunti, presentare memorie, produrre documenti, sottoscrivere nominare sostituti di udienza, ed eleggo domicilio presso lo studio dell'avv. Tiziana Sorriento in Torino Via Assarotti n. 15 – 10122 Autorizzo i suddetti avvocati al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 30/06/2003 n. 196 e successive modifiche.

Avv. Michele Lioi

Avv. Stefano Viti

FATTO

Con ricorso rubricato al N.R.G. 3243/2007 gli istanti (dipendenti dell'Agenzia delle Entrate inquadrati nella posizione B2) adivano il T.A.R. Lazio per ottenere l'annullamento dell'elenco dei vincitori e della graduatoria finale degli idonei (approvati con determinazione del Direttore Regionale del Piemonte prot. n. 07/4696 del 30.01.2007) del corso concorso per il passaggio di area da B1, B2 e B3 a C1 – profilo professionale amministrativo tributario - per numero 2055 posti per l'anno 2000 e numero 1566 posti per l'anno 2001 **di cui numero 306 per la Direzione Regionale Piemonte**, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ivi compresi:

a) gli atti con in quali era stata disposta la correzione e/o integrazione della graduatoria ed elenco di cui sopra;

b) il verbale d'intesa 12 gennaio 2007, atto negoziale di cui si chiedeva anche in via incidentale o *incidenter tantum* la disapplicazione e/o l'annullamento, e tutti gli atti, provvedimenti e determinazioni esecutivi e/o applicativi del verbale predetto e, in particolare, quelli con in quali, in sede di formazione della graduatoria finale, **era stata accordata la precedenza ai candidati inquadrati nella posizione B3**;

c) l'accordo sindacale 1^ agosto 2003, atto negoziale di cui si chiedeva anche in via incidentale o *incidenter tantum* la disapplicazione e/o l'annullamento, e tutti gli atti, provvedimenti e determinazioni esecutivi dell'accordo predetto **e, in particolare, quelli con cui era stata disposta la** partecipazione anche in soprannumero del personale B3 al

percorso formativo di qualificazione e aggiornamento professionale e al conseguente colloquio finale;

d) se e per quanto di ragione, il bando del corso – concorso di cui sopra approvato con provvedimento n. 139326 del 26 luglio 2001 nel testo risultante dall'errata-corrige apportata con provvedimento n. 158625 del 12 settembre 2001;

e) se e per quanto di ragione, gli artt. 15 e 20 del Ccnl Comparto Ministeri 16 febbraio 1999 relativo al quadriennio 1998/2001, atto negoziale di cui si chiedeva, ove occorra, anche in via incidentale o *incidenter tantum* la disapplicazione e/o l'annullamento;

f) se e per quanto di ragione l'accordo sindacale 25 ottobre 2006, non conosciuto;

g) se e per quanto di ragione l'accordo sindacale 15 gennaio 2001, non conosciuto;

h) gli atti contrattuali e non con i quali era stato disposto l'inquadramento nella posizione C1 dei candidati B3, previo loro collocamento nella graduatoria finale degli idonei in posizione *potiore* rispetto ai ricorrenti in ragione della posizione di provenienza e non anche del punteggio finale maturato,

nonché per ottenere:

i) l'accertamento e la declaratoria del diritto dei ricorrenti ad occupare nella graduatoria finale degli idonei la posizione corrispondente al punteggio complessivo maturato e a vedere formata per l'effetto la graduatoria finale esclusivamente in ragione del punteggio maturato dai candidati e non anche del loro inquadramento economico di provenienza, previo annullamento e/o disapplicazione anche in via incidentale o *incidenter tantum* di ogni atto contrattuale e non ostativo di tale diritto, con ogni consequenziale pronunzia ai fini della nomina nella posizione C1;

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio gli avv.ti Michele Lioi e Stefano Viti, anche disgiuntamente, conferendo loro le più ampie facoltà di legge ivi comprese quelle di formulare istanze e motivi aggiunti, presentare memorie, produrre documenti, sottoscrivere nominare sostituti di udienza, ed eleggo domicilio presso lo studio dell'avv. Tiziana Sorriento in Torino Via Assarotti n. 15 – 10122 Autorizzo i suddetti avvocati al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 30/06/2003 n. 196 e successive modifiche.

Allata Senionetta

Avv. Michele Lioi

Avv. Stefano Viti

- l'accertamento del diritto dei ricorrenti al risarcimento di ogni danno patrimoniale e non patito e, per l'effetto, per la condanna dell'Agenzia delle Entrate al risarcimento predetto.

In fatto i ricorrenti deducevano quanto segue.

* * *

1. Con bando approvato con determinazione n. 139326 del 26 luglio 2001 l'Agenzia delle Entrate aveva indetto un corso – concorso per il passaggio dall'area B, posizioni B1, B2 e B3, a quella C, posizione C1 (all'epoca non era stato ancora stipulato il contratto collettivo Agenzie fiscali e al personale delle stesse si applicava il contratto collettivo Ministeri), per 2055 posti relativi all'anno 2000 e 1566 posti per l'anno 2001, relativo al profilo professionale amministrativo – tributario, di cui numero 306 per la Direzione Regionale Piemonte (art. 1).

In base al bando:

- la graduatoria regionale per l'ammissione al percorso formativo avrebbe dovuto essere formata *"sulla base dei punteggi riportati dai candidati a seguito della valutazione dei titoli posseduti"* per un massimo di 60 punti (art. 3);

- in sede di valutazione dei titoli (esperienza professionale, anzianità di servizio, titoli di studio, attività formative, idoneità a prove selettive o concorsi, valutazione del dirigente responsabile) per ciascun anno di servizio maturato nella posizione B2 e B1 venivano riconosciuti punti 1; per ciascun anno di servizio nella posizione B3 venivano invece riconosciuti punti 1,5 (art. 3);

- al percorso formativo venivano ammessi un numero di candidati pari ai posti messi a concorso aumentati del 20%;

- al termine del percorso formativo i candidati ammessi alla sua partecipazione sostenevano un colloquio finale volto ad accertare il possesso delle competenze necessarie per l'assunzione delle superiori funzioni;

- il voto massimo attribuibile per il colloquio era pari a 40 punti ed il colloquio si intendeva superato con il voto minimo di 24/40 (art. 5);

- ai fini dell'inquadramento nella posizione C1 *"le Commissioni esaminatrici"* avrebbero dovuto formare *"le graduatorie finali degli idonei in ordine decrescente di punteggio totale"* (art. 5).

2. Con accordo sindacale siglato il 1^ agosto 2003 veniva però apportata una prima indebita modifica alla regolamentazione della procedura concorsuale fissata nel bando.

In ragione infatti della asserita "*necessità di garantire ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. B del citato Ccnl* (NDR Ccnl Comparto Ministeri 16 febbraio 1999) *la partecipazione ai percorsi formativi al personale inquadrato in posizioni economiche immediatamente inferiori a quelle messe a concorso*", il personale inquadrato nella posizione economica B3 alla data del 1^ gennaio 2001, "*che ha presentato a suo tempo domanda di ammissione al corso-concorso per il passaggio a C1*", veniva "*ammesso a partecipare anche in soprannumero al percorso formativo di qualificazione e aggiornamento professionale ed al conseguente esame finale*".

Sulla base di tale accordo l'Agenzia delle Entrate ammetteva pertanto al percorso formativo, in soprannumero, **i candidati inquadrati nella posizione B3 che nella graduatoria per soli titoli non si erano collocati in posizione utile ai fini dell'ammissione al corso** (riservato, si ripete, ad un numero di candidati pari al numero dei posti messi a concorso aumentato del 20%).

3. Con successivo verbale d'intesa sindacale del 12 gennaio 2007, a procedura ultimata, veniva apportata una ulteriore – e dirompente – modificazione della regolamentazione fissata nel bando.

In pretesa applicazione del "*principio giurisprudenziale secondo cui nelle procedure selettive per l'accesso a fasce funzionali superiori deve essere data la precedenza ai dipendenti provenienti dalla posizione immediatamente inferiore*", veniva convenuto che "*nelle graduatorie finali degli idonei formate dalle Commissioni esaminatrici*" (quelle cioè risultanti dalla somma del punteggio per titoli e del punteggio riportato in sede di colloquio all'esito del percorso formativo NDR) "*il personale in posizione B3 al 1^ gennaio 2001 – data presa a riferimento dal bando di concorso ai fini della maturazione dei requisiti di ammissione e dei titoli valutabili – dovrà precedere il restante personale*".

Pertanto, in esecuzione di tale intesa, l'Agenzia delle Entrate approvava per ogni Direzione regionale delle graduatorie finali degli idonei – unitamente agli elenchi dei conseguenti vincitori – in cui i candidati B3 precedevano quelli inquadrati nelle posizioni B2 e B1 ancorché avessero riportato un punteggio complessivo inferiore a quello conseguito da questi ultimi.

Tale situazione pregiudicava all'evidenza gli interessi dei candidati B2 e B1 tanto in sede di formazione dell'elenco dei vincitori quanto in sede di successivo scorrimento della graduatoria finale di merito.

4. I ricorrenti che procedevano all'impugnazione degli atti suesposti erano – e sono - tutti dipendenti dell'Agenzia dell'Entrate, inquadrati nella posizione B2, che hanno partecipato al corso – concorso di cui è causa per la Regione Piemonte.

In particolare, i ricorrenti, non vincitori, erano stati inseriti nella graduatoria regionale finale degli idonei ove risultavano però preceduti, in ragione degli atti consequenziali al verbale d'intesa 12 gennaio 2007, da candidati inquadrati nella posizione B3 in possesso di un punteggio inferiore quali, a titolo di esempio, i candidati collocati nella graduatoria finale dalla n. 153 al n. 168).

Invero:

- il Sig. FILIBERTO Stefano era stato collocato al posto n. 444 con punti 65,30;
- la sig.ra DEL SORBO Maria Rosaria era stata collocata al posto n. 499 con punti 65,00;
- la sig.ra ABBATE Simonetta Clara era stata collocata al posto n. 478 con punti 58,50.

5. Sulla base di tali premesse veniva articolata una pluralità di mezzi di censura avverso gli atti impugnati.

6. Il T.A.R. Lazio con la sentenza in forma semplificata n. 12319/2008 accoglieva il ricorso condannando l'Amministrazione a "*reintegrare la posizione giuridica ed economica dei ricorrenti, corrispondendo agli stessi le differenze retributive che sarebbero spettate se fossero stati fin dall'inizio inclusi in posizione utile nella graduatoria*".

Si trascrive di seguito la parte motiva della decisione:

"Il ricorso è volto all'annullamento del provvedimento di approvazione della graduatoria del corso-concorso per il passaggio tra le aree B1, B2, B3 e C1, nonché dell'accordo sindacale 1^ agosto 2003 che ha ammesso al corso anche i dipendenti B3 non utilmente collocati nella graduatoria di merito e comunque posposti ai ricorrenti

In pendenza di un bando di concorso che prevedeva determinati requisiti di ammissione l'Amministrazione, in base all'accordo sindacale 1° agosto 2003, ammetteva al corso soggetti che rivestivano posizioni non utili in graduatoria. L'accordo sindacale sarebbe stato giustificato alla luce della sopravvenuta giurisprudenza della Corte costituzionale (sent. 16 maggio 2002 n. 194) che avrebbe escluso la legittimità costituzionale di procedure di progressione interne laddove queste prevedevano l'avanzamento dei vincitori per più di una posizione o di livello.

La questione è stata oggetto di decisioni da parte di altri Tribunali che hanno adottato sentenze in forma semplificata di annullamento delle graduatorie formate ritenendole illegittime.

Il Collegio condivide il suddetto orientamento, ribadito anche dall'ordinanza n. 3465/2008 di questa Sezione seconda.

Non appare al riguardo fondata la prospettazione della resistente, secondo cui nessun interesse potrebbero vantare i ricorrenti posto che comunque l'amministrazione non potrebbe che conformarsi al dictum della Corte Costituzionale e procedere all'annullamento del bando.

La tesi non convince.

Fino a quando il bando non sia stato ritirato in autotutela l'amministrazione è obbligata a darvi esecuzione e conseguentemente i partecipanti alla procedura hanno interesse ad ottenere il rispetto delle regole nello stesso enunciate qualora la loro violazione pregiudichi le proprie aspettative di progressione in carriera.

Nel merito il ricorso è fondato.

Il bando costituisce la lex specialis di gara che l'amministrazione si vincola ad osservare anche nel caso che lo stesso sia illegittimo.

Invero anche nel caso di illegittimità del bando di gara ove lo stesso non sia stato impugnato l'amministrazione non può esimersi dal darvi applicazione (cfr. da ultimo C. S. IV, 14 maggio 2007 n. 2423).

L'amministrazione, pertanto, poteva annullare la procedura ma non poteva sovvertire gli esiti della graduatoria di merito, con evidente lesione della par condicio e violazione delle regole di gara..

Il ricorso deve, quindi, essere accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati".

7. Avverso tale decisione proponeva appello l'Agenzia delle Entrate.

Il Consiglio di Stato con decisione n. 1595/2010 rigettava il gravame con motivazione ancora più ampia ed esaustiva rispetto alla pronunzia del T.A.R., esaminando *ex funditus* tutti i mezzi di censura formulati avverso gli atti impugnati.

Si trascrive di seguito la parte motiva della sentenza:

"2. - ***L'appello è infondato.***

2.1- Con il primo motivo le Amministrazioni appellanti hanno dedotto che il Giudice di prime cure, da un lato, avrebbe errato a respingere l'eccezione di difetto di interesse ad agire dei ricorrenti di primo grado, da esse sollevate in primo grado e, dall'altro, avrebbe omesso di pronunziarsi sull'ulteriore eccezione di "...carenza di interesse a ricorrere (degli stessi ricorrenti che) emerge in maniera lampante dalla circostanza che anche a voler ritenere che la graduatoria avrebbe dovuto essere redatta secondo le originarie previsioni del bando di concorso, gli odierni appellati non si sarebbero comunque collocati in posizione utile per l'accesso alla qualifica C1..." in quanto "...il punteggio dagli stessi riportato risulta pur sempre inferiore al punteggio minimo, pari a 68,70, che sarebbe stato necessario per rientrare tra le prime 306 posizioni...", siccome rimaste fisse nel loro numero, non essendo stati previsti aumenti di posto per la Regione Piemonte.

Quanto al primo di detti profili, ritiene il Collegio di condividere la motivazione al riguardo espressa dal primo Giudice per respingerla poichè è corretto affermare che, fino a quando il bando non sia stato ritirato in autotutela, l'Amministrazione è [illegible] a darvi esecuzione e che, conseguentemente, i partecipanti alla

procedura hanno interesse ad ottenere il rispetto delle regole nello stesso esistenti, le quante volte la loro violazione pregiudichi le proprie aspettative di progressione in carriera. A ciò deve soltanto aggiungersi che l'autotutela parziale esercitata dall'Amministrazione sulle clausole originarie del bando non era vincolata dalle sentenze della Corte Costituzionale citate (n° 1/1999 e n° 194/2002) in quanto, come meglio si vedrà attraverso le considerazioni che saranno svolte nel merito, la lettura di dette sentenze da parte dell'Amministrazione era ed è errata. Conseguentemente, non è corretto sostenere sul piano processuale che non vi sia interesse ad agire da parte di chi subisca lesione alla propria posizione giuridica esclusivamente per effetto di tale erronea interpretazione del dictum del Giudice delle Leggi, considerato che gli attuali appellati solo con il ricorso giurisdizionale potevano tutelare il loro diritto a non essere scavalcati in graduatoria da candidati B3 aventi minor punteggio ed inseriti in graduatoria in posizione potiore soltanto in ragione di tale erronea interpretazione delle citata sentenze.

Quanto al secondo profilo, rileva il Collegio come dalla nota citata dalla difesa dell'appellante ed esibita in primo grado il 10 dicembre 2008 (prot. n° 07/25049 del 4 maggio 2007 della Direzione Regionale delle Entrate del Piemonte) sembra emergere esattamente l'opposto di quanto eccepito, rilevato, da un lato, che la parte di detta nota riportata dalla citata difesa si riferisce ad osservazione formulata dalla Direzione Centrale delle Entrate, mentre la parte che qui rileva è contenuta negli ultimi due capoversi della medesima nota, <u>laddove la Direzione Regionale anzidetta esclude espressamente ogni problema di assunzione per i B2</u>, essendosi proceduto "...a scorrimento della graduatoria...", per cui "...nessuno di essi è stato penalizzato per effetto dell'avanzamento dei B3 e B3 super...".

2.2 - Nel merito, rileva il Collegio come gli appellanti non colgano nel segno neppure con il restante secondo motivo di impugnazione per le seguenti ulteriori considerazioni.

Il quesito fondamentale cui occorre dare risposta è se, in sede di progressione verticale dall'area B all'area C, sia legittimo attribuire precedenza agli aspiranti in possesso della posizione economica B3, indipendentemente dal punteggio di merito da loro conseguito ed in pretesa adesione alla sentenza della Corte Costituzionale 16 maggio 2002, n° 194, sopravvenuta al bando in questione.

Questa Sezione ha già avuto modo di dare risposta a tale quesito affermando con più decisioni (cfr. ad es. n° 5032 del 2009 e n° 5829 del 2009), per quel che qui rileva, quanto segue:

*- **che la preintesa sindacale di livello integrativo del 1° agosto 2003 non aveva portata immediatamente lesiva ed ha, semmai, recato una lesione potenziale agli interessi dei destinatari della stessa che, però, si è concretizzata soltanto nel momento in cui essa ha avuto concreta attuazione;***

- che fino a quando il bando non venga ritirato in autotutela, l'Amministrazione è obbligata a darvi esecuzione e, conseguentemente, i partecipanti alla procedura hanno interesse ad ottenere il rispetto delle regole del bando ove la loro violazione pregiudichi le proprie "chances" di successo;

- che le norme eventualmente sopravvenienti non modificano, di regola, i concorsi già banditi, a meno che diversamente non sia espressamente stabilito dalle norme stesse (C.d.S., sez. IV, 6 luglio 2007) e detto principio ha valore assoluto, non superabile neppure dall'intenzione di (nel caso di specie asserito, ma palesemente erroneo) di adeguarsi a pronunce della Corte Costituzionale (C.d.S., sez. VI, 12 giugno 2008, n. 2909);

- che, in contrario, non rileva il fatto che nell'area B, secondo il nuovo sistema classificatorio del personale introdotto dalle tornate contrattuali di comparto del pubblico impiego del quadriennio 1998-2001, esistano tre progressive posizioni economiche (B1,B2 e B3), in quanto le stesse hanno giustificazione e contenuto concreto prevalentemente economico e descrivono livelli sostanzialmente omogenei di competenze, capacità, responsabilità e professionalità, mentre è solo con il passaggio di area che si realizza una vera e propria progressione verticale, con acquisizione di un livello e status giuridico lavorativo superiore, che peraltro l'art. 15 del CCNL del 16 febbraio1999 condiziona al possesso dello specifico titolo di studio per l'accesso dall'esterno ovvero, in subordine, al titolo immediatamente inferiore in relazione, però, a differenziate anzianità di servizio richieste (9 anni in B1, 7 in B2, 5 in B3);

- che i principi espressi dalla Corte Costituzionale in tema di acceso al pubblico impiego e di progressione in carriera vanno letti alla luce dei nuovi ordinamenti professionali, come si desume dalla sentenza 21 aprile 2005 n° 159, e che la stessa

Corte non ha affatto condannato in blocco il sistema della selezione interna per la progressione verticale, ma ha voluto soltanto che, in ogni caso, fosse salvaguardato il principio dell'accesso ai posti vacanti del pubblico impiego dall'esterno, ritenendo non ragionevoli esclusivamente quelle norme che prevedono scivolamenti automatici verso posizioni superiori (senza concorso o comunque senza adeguate selezioni o verifiche attitudinali) o concorsi interni per la copertura della totalità dei posti vacanti;

- che riserve, precedenze e preferenze per l'ammissione all'impiego sono benefici e requisiti che possono essere attribuiti e riconosciuti unicamente dalla legge o dai suoi atti normativi di attuazione (cfr.art. 51 Cost.; art. 2, comma 1, lett. c) legge n. 421 del 1992; D. L.vo 30 febbraio 1993, n. 29, art. 41, comma 1, lett. c), ma non anche in via pattizia.

Orbene, facendo applicazione di tale condivisibile avviso al caso in esame -in base al quale non è possibile superare da parte dei B3, indipendentemente dalla valutazione da essi ottenuta nell'ambito del procedimento di natura squisitamente concorsuale (Cassazione SS.UU. n° 14503 del 2003) per la progressione verticale dall'area B all'area C, altri aspiranti che si siano collocati in posizione potiore nella graduatoria di merito redatta a conclusione del procedimento stesso- risulta evidente la correttezza della decisione del primo Giudice, tenuto conto che per gli appellati, come per tutti i candidati B1 e B2, deve escludersi che si verifichi una progressione per saltum nel passaggio alla area C, posizione economica C1, in conseguenza dell'esito favorevole del procedimento di avanzamento in questione, e considerato, inoltre, che tale possibilità di passaggio di area era già previsto dall'art. 15 del C.C.N.L. del 16 febbraio 1999 laddove esso consentiva, sin dalla data di sua efficacia, il passaggio da tutte le posizioni di un'area alla posizione economica iniziale dell'area immediatamente superiore.

Né a modificare tale convincimento potrebbe indurre l'eventuale osservazione che tutti i candidati B3 erano in possesso dei requisiti di anzianità previsti dal bando, poiché non viene in rilievo nella fattispecie tale profilo, bensì, come già osservato, il diverso aspetto del punteggio di merito conseguito da ogni candidato, quale parametro non considerato dall'Amministrazione per escludere ogni

possibilità di scavalcamento dei B1 e B2, come gli appellati, in possesso di maggior punteggio di merito rispetto ai B3.

Consegue il rigetto dell'appello esaminato, ritenendo il Collegio di condividere la sentenza appellata, anche quanto al rilievo che se davvero il corso-concorso in questione, per come disciplinato dal bando iniziale, si poneva in contrasto con norme imperative di rango costituzionale, allora l'Amministrazione avrebbe dovuto annullare in toto, ma non anche soltanto parzialmente, detto bando".

8. Con atto di messa in mora del 20 ottobre 2010 gli odierni ricorrenti diffidavano l'Agenzia ad eseguire il giudicato amministrativo, attribuendo loro la posizione C1.

Con le note qui impugnate l'Agenzia delle Entrate ha però comunicato agli istanti che, in ragione del punteggio conseguito, non risulterebbero collocati "*nella graduatoria riformulata in ottemperanza al disposto della citata sentenza e del bando ....in posizione utile ai fini del citato inquadramento*".

Orbene, avverso dette determinazioni, la cui illegittimità ed ingiustizia risulta *de plano* da quanto suesposto, i dipendenti indicati in epigrafe si vedono costretti a proporre ricorso per i seguenti

MOTIVI

I. VIOLAZIONE DEL GIUDICATO DI CUI ALLA DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO N. 1595/2010 – ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLA FALSITA' DEI PRESUPPOSTI, DEL DIFETTO D'ISTRUTTORIA E DELLO SVIAMENTO DI FUNZIONE.

Innanzitutto va rilevato come il Consiglio di Stato nella sua decisione n. 1595/2010, nel confermare la sentenza del T.A.R. Lazio n. 12319/2008, abbia già delibato la questione posta dall'Agenzia (pretesa collocazione degli istanti nella graduatoria riformulata in posizione non utile ai fini dell'inquadramento nella posizione C1) definendola, con statuizione oramai coperta da giudicato, in senso favorevole ai ricorrenti.

L'Agenzia delle Entrate aveva infatti impugnato la sentenza n. 12319/2008 del T.A.R. Lazio sotto il profilo della carenza di un interesse a ricorrere in quanto, anche se la graduatoria fosse stata riformulata secondo le originarie previsione del Bando (cioè a dire senza accordare alcuna precedenza ai B3 ma secondo criteri squisitamente meritocratici), i dipendenti ricorrenti non si sarebbero in ogni caso collocati, considerato il punteggio riportato, "*in posizione utile per l'accesso alla qualifica C1*".

L'eccezione è stata però espressamente rigettata dal Consiglio di Stato che ha richiamato (v. sentenza n. 1595/2010 in precedenza trascritta) la nota n. 7//25049 del 4 maggio 2007 della Direzione Regionale per il Piemonte laddove viene escluso "*espressamente ogni problema di assunzione per i B2*" e dalla quale, quindi, "*sembra emergere esattamente l'opposto di quanto eccepito*".

Ne discende che, poiché come detto tale statuizione è coperta da giudicato, l'Agenzia non può oggi rimettere in discussione la circostanza se gli istanti siano o meno collocati in posizione utile per il conseguimento della superiore qualifica, essendosi il Consiglio di Stato già pronunziato su questo specifico punto.

II. VIOLAZIONE ARTT. 3, 51 E 97, COST.; GIUDICATO AMMINISTRATIVO DI CUI ALLA DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO N. 1595/2010; SENTENZE CORTE COSTITUZIONALE N. 1/1999 E N. 194/2002; L. N. 241/1990; ARTT. 1322 E 1336 COD. CIV.; ARTT. 36, 40 e 52, DLGS. N. 165/2001; D.P.R. N. 487/1994; PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO IN MATERIA CONCORSUALE E DI GIUSTO PROCEDIMENTO; ARTT. 15 E 20, CCNL 16 FEBBRAIO 1999; BANDO DI CONCORSO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 139326 DEL 26 LUGLIO 2001 E ALLA SUCCESSIVA DETERMINAZIONE N. 158625 DEL 12 SETTEMBRE 2001 – INCOMPETENZA - ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLA FALSITA' DEI PRESUPPOSTI, DEL DIFETTO DI ISTRUTORIA E DELLO SVIAMENTO DI FUNZIONE.

II.1. L'Agenzia delle Entrate ha proceduto a modificare la regolamentazione della procedura concorsuale:

- dapprima con l'accordo sindacale 1^ agosto 2003, con il quale ha ammesso in soprannumero al corso e al colloquio finale i candidati B3 che, nella graduatoria per titoli, non si erano collocati in posizione utile a tal fine, accordo la cui lesività si è attualizzata al momento dell'approvazione delle graduatorie finali;

- quindi accordando a candidati B3, con il successivo verbale d'intesa 12 gennaio 2007, un diritto di precedenza non previsto nel bando in sede di formazione delle graduatorie finali.

Entrambi gli accordi – che hanno indebitamente derogato alle regole del bando in spregio alle norme e ai principi generali in materia concorsuale - **e le consequenziali determinazioni dell'Agenzia sono stati però annullati dal T.A.R. Lazio con pronunzia confermata, con più ampia ed analitica motivazione, dal Consiglio di Stato.**

Ne discende che tutti i candidati B3 che, in posizione di soprannumero, sono stati prima ammessi al corso e quindi inseriti nella graduatoria finale in forza dell'annullato accordo 1^ agosto 2003, avrebbero dovuto essere depennati dalla graduatoria finale.

E ciò in quanto, non essendosi collocati nella graduatoria per soli titoli in posizione utile, non avevano comunque titolo per partecipare alle successive fasi del concorso (corso di formazione e colloquio finale).

Il rilievo non è di poco momento.

E' accaduto infatti che moltissimi dei candidati B3 in soprannumero, pur avendo maturato in base ai titoli un punteggio inferiore a quello dei ricorrenti, hanno ottenuto in sede di colloquio finale un punteggio più elevato rispetto a quello conseguito dagli istanti.

La circostanza ha così consentito loro di collocarsi nella graduatoria finale in posizione *potiore*, rispetto a quella dei ricorrenti.

A titolo di esempio, si indicano i Sig.ri Canale Paolo, Polverino Vincenzo, Bassignana Cristina, Orso Fabbrizio, Soro Massimo e numerosi altri.

Al fine pertanto di accertare se effettivamente gli istanti si collochino o meno in posizione utile per accedere alla qualifica C1 l'Agenzia avrebbe dovuto non soltanto posporre ai ricorrenti i candidati B3 con punteggio inferiore ma anche tutti i candidati B3 che, sempre in possesso di un punteggio complessivamente superiore,

non avevano però maturato in base ai titoli un punteggio sufficiente per accedere al corso e al colloquio finale. E ciò in quanto se questi ultimi hanno potuto essere inseriti nella graduatoria finale, ciò è avvenuto solamente grazie agli atti impugnati che hanno consentito loro di partecipare alle fasi successive della procedura in qualità di soprannumerari.

Sennonché **l'Agenzia non ha operato conformemente al criterio suesposto.**

Ebbene, non vi è dubbio invece che, se l'Amministrazione si fosse attenuta al criterio in parola, i ricorrenti sarebbero risultati senza dubbio collocati in graduatoria in posizione utile per risultare vincitori di uno dei 309 posti messi a concorso.

Di qui l'illegittimità delle note impugnate secondo le quali i ricorrenti non avrebbero titolo per accedere al superiore inquadramento.

II.2. In ogni caso risulta che molti dei vincitori sono stati collocati a riposo o hanno conseguito medio tempore la qualifica C1 in forza di titoli differenti dal superamento del concorso *de quo.*

Ne consegue che, in sede di esecuzione del giudicato, l'Agenzia avrebbe dovuto scorrere la graduatoria per un corrispondente numero di posti.

Se così avesse operato, non vi è dubbio che i ricorrenti avrebbero conseguito senz'altro la superiore qualifica.

Così stando le cose, è evidente pertanto l'illegittimità delle note di diniego.

* * *

Non solo ma le note suindicate sono vieppiù illegittime, ove si consideri che l'Agenzia non ha proceduto a revocare il superiore inquadramento neppure ai candidati B3 che, in forza del punteggio maturato, sono stati superati da altri candidati B2 vincitori di iniziative giudiziarie analoghe a quella proposta dagli istanti.

Insomma, l'Agenzia ha mantenuto l'inquadramento C1 a candidati B3 che avrebbero dovuto essere "retrocessi" facendo occupare loro "posizioni" che a questo punto risultano eccedere gli originari 309 posti messi a concorso.

Ciò nondimeno, con eclatante eccesso di potere, l'Agenzia ha ritenuto bene di respingere l'istanza dei ricorrenti sostenendo che gli stessi, nonostante siano risultati vittoriosi in giudizio, non si collocherebbero invece in posizione utile.

Anche sotto tale profilo è dunque eclatante l'illegittimità della condotta tenuta dall'Agenzia.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si chiede di ordinare all'Agenzia delle Entrate di produrre in giudizio tutti gli atti e documenti dai quali risultino:

- i candidati B3 ammessi in soprannumero al corso di formazione sebbene in possesso di un punteggio per titoli non utile a tal fine;
- i vincitori del concorso *de quo* collocati *medio tempore* a riposo ovvero che hanno conseguito la qualifica C1 in base ad un titolo diverso dal superamento del concorso in parola;
- i candidati B3 del concorso *de* quo, ai quali è stato comunque mantenuto l'inquadramento nella posizione C1 facendo occupare loro posizioni che eccedono però gli originari 309 posti messi a concorso.

P.Q.M.

Si chiede l'accoglimento del presente ricorso, con ogni consequenziale pronuncia anche in ordine a spese, competenze ed onorari di giudizio.

Il presente ricorso in quanto involgente controversia di lavoro è esente dal pagamento del contributo unificato

Si offrono in comunicazione:

1) nota Agenzia Entrate – Direzione Regionale Piemonte n. 59627/2010
2) Nota Agenzia delle Entrate n. 59631/2010
3) Atto di Diffida
4) Sentenza T.A.R. Lazio n. 12319/2008
5) Sentenza Consiglio di Stato n. 1595/2010
6) Graduatoria del corso - concorso per il passaggio alla posizione C1

7) Elenco dei vincitori del corso concorso per il passaggio alla posizione C1

Roma – Torino 21 dicembre 2010

Avv. Michele Lioi

Avv. Stefano Viti

U.N.E.P. Corte d'Appello - TORINO

Notifica Atto di Modello A-1 /10

23 300 11 879 950

URGENTE

Modello A-1 /10
Cron. 140046
del 29-12-10 - dest. B
Not. POSTALE

A richiesta di: FILIBERTO STEFANO+ALTRI
Res. c/o Avv. SORRIENTO T
Ufficiale Giudiziario dell'la Corte d'Appello TORINO
l'allegato atto di RICORSO TAR
al Sig. AGENZIA DELLE ENTRATE
in 00100 ROMA VIA CRISTOFORO COLOMBO, 426 C/D
mediante consegna mezzo posta
con spedizione ordinaria dall'Uff. P.T. C.M.P. - REISS ROMOLI

io sottoscritto ho notificato

Raccomandata N. _____ del _____

30 DIC 2010

Specifica Atto (casa. a.)

Diritti	- € 18,59
Trasferte	9,96
1° Totale	28,55
% Parti	1,00
2° Totale	29,55
Sp. Postali	34,25
Totale Atto	- € 63,80

RICEVUTA — Da staccare al momento della spedizione dell'AG e da conservare a cura del mittente dell'AG

Avviso di ricevimento dell'Atto Giudiziario spedito con raccomandata

N. 77595623439 7

Addì _____ l'Ufficiale Giudiziario _____

RELATA DI NOTIFICA

Istante come in atti io sottoscritto Ufficiale giudiziario addetto all'Ufficio unico notifiche presso la Corte d'Appello di Torino ho notificato copia autentica e conforme dell'antescritto atto a:

1) **AGENZIA DELLE ENTRATE**, in persona del legale rapp.te p.t. dom.to ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Torino, Corso Stati Uniti, 45 – 10100 Torino; VEDI ALLEGATO

2) **AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE** in persona del legale rapp.te p.t. dom.to presso la sede in Corso Vinzaglio, 8 – 10121 Torino; VEDI ALLEGATO

3) **AGENZIA DELLE ENTRATE**, in persona del Direttore Legale rapp.te p.t dom.to presso la sede in Via Cristoforo Colombo 426 C/D – 00145 Roma;

4) **CANALE Paolo**, Via Hope, 5 - 14100 Asti;

5) **POLVERINO Vincenzo**, Via Achille Albasini, 13 – 28922 Verbania (VB);

6) **BASSIGNANA Cristina**, Via Filadelfia, 187 scala A – 10137 Torino; VEDI ALLEGATO

7) **ORSO Fabrizio**, Viale Marconi, 25/11 – 15061 Arquata Scrivia (AL);

8) **SORO Massimo**, Via Manzoni, 80 – 15067 Novi Ligure (AL)

U.N.E.P. Corte d'Appello - TORINO

Notifica Atto di Modello A-1 /10

13 300 11 879 944

URGENTE

A richiesta di: FILIBERTO STEFANO+ALTRI
Res. c/o Avv. SORRIENTO T
Ufficiale Giudiziario del/la Corte d'Appello TORINO
l'allegato atto di RICORSO TAR -
al Sig. AG. ENTRATE DIR. REG. PIE : -
in 10121 TORINO Cso VINZAGLIO, 8
mediante consegna a mani di persona qualificatasi per [illegible]

io sottoscritto ho notificato

Modello A-1 /10
Cron. **140046**
del 29-12-10 - dest. 8
Zona **A8** Km 4

Specifica Atto (casa. a.)

Diritti	- € 18,59
Trasferte	9,96
1° Totale	28,55
% Parti	1,00
2° Totale	29,55
Sp. Postali	34,25
Totale Atto - €	63,80

☒ Mi addetto all'ufficio - al domicilio eletto, incaricato della consegna in sua - loro assenza.

☐ Si attesta che la copia predetta è stata consegnata in busta chiusa e sigillata, sulla quale è stato trascritto il N. Cronologico, il Modello, e il nome del Destinatario con relativo indirizzo.

☐ Firma del Portiere - vicino - _____ - (firma) _____

☐ Anzi, non avendo reperito in detto domicilio esso notificando, nè persona che per legge potesse o volesse ritirare la copia, ho curato il deposito del presente atto, in busta chiusa e sigillata, nella casa Comunale di _____ previo avviso anch'esso in busta chiusa lasciato al suo domicilio ai sensi dell'art. 140 C.P.C.
La trasferta aggiuntiva per il deposito dell'atto nella casa Comunale è di euro _____

☐ Delle operazioni ho dato notizia al destinatario con Raccomandata R.R. al costo di euro _____

IL FUNZIONARIO UNEP
Corte d'Appello di Torino
[illegible]

Addì 30 DIC. 2010 l'Ufficiale Giudiziario _____

(L.B.)

U.N.E.P.: Corte d'Appello - TORINO

Notifica Atto di Modello A-1 /10

A richiesta di: FILIBERTO STEFANO+ALTRI
Res. c/o Avv. SORRIENTO T
Ufficiale Giudiziario del/la Corte d'Appello TORINO
l'allegato atto di RICORSO TAR -
al Sig. BASSIGNANA CRISTINA :- :-
in 10137 TORINO Via FILADELFIA, 187 SCALA
mediante consegna a mani di persona qualificatasi per _____

io sottoscritto
ho notificato

53 300 11 879 988

URGENTE

Modello A-1 /10
Cron. **140046**
del 29-12-10 - dest. 8
Zona **E3** Km 10
Specifica Atto (casa. a.)

Diritti	- € 18,59
Trasferte	9,96
1° Totale	28,55
% Parti	1,00
2° Totale	29,55
Sp. Postali	34,25
Totale Atto	- € 63,80

RICEVUTA Da staccare al momento della spedizione dell'AR e da conservare a cura del mittente dell'AR

Avviso di ricevimento dell'Atto Giudiziario spedito con raccomandata

PERVENUTA AL MITTENTE IN DATA

N. 668471389942

☐ Ivi addetto all'ufficio - al domicilio eletto, incaricato della consegna in sua - loro assenza

☒ Si attesta che la copia predetta è stata consegnata in busta chiusa e sigillata, sulla quale è stato trascritto il N. Cronologico, il Modello, e il nome del Destinatario con relativo indirizzo.

☐ Firma del Portiere - vicino - _____ - (firma) _____

☒ Anzi, non avendo reperito in detto domicilio esso notificando, nè persona che per legge potesse o volesse ritirare la copia, ho curato il deposito del presente atto, in busta chiusa e sigillata, nella casa Comunale di TORINO previo avviso anch'esso in dusta chiusa lasciato al suo domicilio ai sensi dell'art. 140 C.P.C.
La trasferta aggiuntiva per il deposito dell'atto nella casa Comunale è di euro 4,98

☒ Delle operazioni ho dato notizia al destinatario con Raccomandata R.R. al costo di euro 3,40

+5,38

Addì 29 DIC. 2010 l'Ufficiale Giudiziario _____

PONTORIERI Dott.ssa AURORA
DIRETTORE SEZIONALE
CORTE D'APPELLO TORINO

U.N.E.P. Corte d'Appello - TORINO

Notifica Atto di Modello A-1 /10

A richiesta di: FILIBERTO STEFANO+ALTRI
Res. c/o Avv. SORRIENTO T
Ufficiale Giudiziario del/la Corte d'Appello TORINO
l'allegato atto di RICORSO TAR -
al Sig. AGENZIA DELLE ENTRATE :- - AVV. STATO :-
in 10129 TORINO Cso STATI UNITI, 45
mediante consegna a mani di persona qualificatasi per _____

io sottoscritto
ho notificato

93 300 11 879 939

URGENTE

Modello A-1 /10
Cron. **140046**
del 29-12-10 - dest. 8
Zona **A7** Km 4
Specifica Atto (casa. a.)

Diritti	- € 18,59
Trasferte	9,96
1° Totale	28,55
% Parti	1,00
2° Totale	29,55
Sp. Postali	34,25
Totale Atto	- € 63,80

Ferrara
DIPENDENTE INCARICATO ALLA RICEZIONE ATTI
29 DIC. 2010
AL UFF. GIUDIZIARIO
LAURA DONIGLIO
CORTE D'APPELLO TORINO

☐ Ivi addetto all'ufficio - al domicilio eletto, incaricato della consegna in sua - loro assenza.

☐ Si attesta che la copia predetta è stata consegnata in busta chiusa e sigillata, sulla quale è stato trascritto il N. Cronologico, il Modello, e il nome del Destinatario con relativo indirizzo

☐ Firma del Portiere - vicino - _____ - (firma) _____

☐ Anzi, non avendo reperito in detto domicilio esso notificando, nè persona che per legge potesse o volesse ritirare la copia, ho curato il deposito del presente atto, in busta chiusa e sigillata, nella casa Comunale di _____ previo avviso anch'esso in dusta chiusa lasciato al suo domicilio ai sensi dell'art. 140 C.P.C.
La trasferta aggiuntiva per il deposito dell'atto nella casa Comunale è di euro _____

☐ Delle operazioni ho dato notizia al destinatario con Raccomandata R.R. al costo di euro _____

Addì l'Ufficiale Giudiziario

U.N.E.P. Corte d'Appello - TORINO

Notifica Atto di Modello A-1 /10

A richiesta di: FILIBERTO STEFANO+ALTRI
Res. c/o Avv. SORRIENTO T
Ufficiale Giudiziario del/la Corte d'Appello TORINO
l'allegato atto di RICORSO TAR -
al Sig. ORSO FABRIZIO : - - : -
in 15061 ARQUATA SCRIVIA VIALE MARCONI, 25/11
mediante consegna mezzo posta
con spedizione ordinaria dall'Uff. P.T. C.M.P. - REISS ROMOLI

Raccomandata N. _____ del _____

A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE
UFFICIO POSTE DI TORINO
AI SENSI DI LEGGE

30 DIC. 2010

IL FUNZIONARIO UNEP
Corte d'Appello di Torino
Dottore Fabrizio CORONA

io sottoscritto
ho notificato

73 300 11 879 993

URGENTE

Modello A-1 /10
Cron. **140046**
del 29-12-10 - dest. 8
Not. POSTALE

Specifica Atto (casa. a.)

Diritti	- € 18,59
Trasferte	9,96
1° Totale	28,55
% Parti	1,00
2° Totale	29,55
Sp. Postali	34,25
Totale Atto	- € 63,80

RICEVUTA Da staccare al momento della spedizione dell'AG e da conservare a cura del mittente dell'AG

Avviso di ricevimento dell'Atto Giudiziario spedito con raccomandata

N. 77595623442 1

AG

Addì _____ l'Ufficiale Giudiziario _____

U.N.E.P. Corte d'Appello - TORINO

Notifica Atto di Modello A-1 /10

A richiesta di: FILIBERTO STEFANO+ALTRI
Res. c/o Avv. SORRIENTO T
Ufficiale Giudiziario del/la Corte d'Appello TORINO
l'allegato atto di RICORSO TAR -
al Sig. SORO MASSIMO : - - : -
in 15067 NOVI LIGURE VIA MANZONI, 80
mediante consegna mezzo posta
con spedizione ordinaria dall'Uff. P.T. C.M.P. - REISS ROMOLI

Raccomandata N. _____ del _____

A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE
AI SENSI DI LEGGE

30 DIC. 2010

IL FUNZIONARIO UNEP
Corte d'Appello di Torino
Dottore Fabrizio CORONA

io sottoscritto
ho notificato

93 300 11 880 003

URGENTE

Modello A-1 /10
Cron. **140046**
del 29-12-10 - dest. 8
Not. POSTALE

Specifica Atto (casa. a.)

Diritti	- € 18,59
Trasferte	9,96
1° Totale	28,55
% Parti	1,00
2° Totale	29,55
Sp. Postali	34,25
Totale Atto	- € 63,80

RICEVUTA Da staccare al momento della spedizione dell'AG e da conservare a cura del mittente dell'AG

Avviso di ricevimento dell'Atto Giudiziario spedito con raccomandata

N. 77595623433 0

AG

U.N.E.P. Corte d'Appello - TORINO

Notifica Atto di Modello A-1 /10

A richiesta di: FILIBERTO STEFANO+ALTRI
Res. c/o Avv. SORRIENTO T
Ufficiale Giudiziario del/la Corte d'Appello TORINO
l'allegato atto di RICORSO TAR -
al Sig. CANALE PAOLO : - - :-
in 14100 ASTI VIA HOPE, 5
mediante consegna mezzo posta
con spedizione ordinaria dall'Uff. P.T. C.M.P. - REISS ROMOLI

Raccomandata N. _____ del _____

A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE
UFFICIO POSTE DI TORINO

30 DIC 2010

IL FUNZIONARIO UNEP
Corte d'Appello di Torino
Reiss Prof. Corona

io sottoscritto
ho notificato

33 300 11 879 966

URGENTE

Modello A-1 /10
Cron. **140046**
del 29-12-10 - dest. 8
Not. POSTALE

Specifica Atto (casa. a.)

Diritti	- € 18,59
Trasferte	9,96
1° Totale	28,55
% Parti	1,00
2° Totale	29,55
Sp. Postali	34,25
Totale Atto	- € 63,80

RICEVUTA Da staccare al momento della spedizione dell'AG e da conservare a cura del mittente dell'AG

Avviso di ricevimento dell'Atto Giudiziario spedito con raccomandata

N. 77595623440 9

AG

l'Ufficiale Giudiziario

U.N.E.P. Corte d'Appello - TORINO

Notifica Atto di Modello A-1 /10

A richiesta di: FILIBERTO STEFANO+ALTRI
Res. c/o Avv. SORRIENTO T
Ufficiale Giudiziario del/la Corte d'Appello TORINO
l'allegato atto di RICORSO TAR -
al Sig. POLVERINO VINCENZO : - - :-
in 28058 VERBANIA VIA ACHILLE ALBASINI, 13 -
mediante consegna mezzo posta
con spedizione ordinaria dall'Uff. P.T. C.M.P. - REISS ROMOLI

Raccomandata N. _____ del _____

A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE
UFFICIO POSTE DI TORINO
AI SENSI DI LEGGE

30 DIC 2010

IL FUNZIONARIO UNEP
Corte d'Appello di Torino
Reiss Prof. Corona

io sottoscritto
ho notificato

43 300 11 879 972

URGENTE

Modello A-1 /10
Cron. **140046**
del 29-12-10 - dest. 8
Not. POSTALE

Specifica Atto (casa. a.)

Diritti	- € 18,59
Trasferte	9,96
1° Totale	28,55
% Parti	1,00
2° Totale	29,55
Sp. Postali	34,25
Totale Atto	- € 63,80

RICEVUTA Da staccare al momento della spedizione dell'AG e da conservare a cura del mittente dell'AG

Avviso di ricevimento dell'Atto Giudiziario spedito con raccomandata

N. 77595623441 0

AG